



**Città Metropolitana di
Reggio Calabria**

Settore 11 Viabilità

Servizio Manutenzione Viabilità

Ufficio

Prot. n. 15840 del 22/02/2023

Ai Sindaci di tutti i Comuni
della Città Metropolitana
di Reggio Calabria

Al Dirigente dell'U.O.A.
Polizia Metropolitana
della Città Metropolitana
di Reggio Calabria

pec: poliziametropolitana@pec.cittametropolitana.rc.it

Al Comando Provinciale Carabinieri
pec: trc20098@pec.carabinieri.it

Alla Polizia di Stato
Questura di Reggio Calabria
Sezione Polizia Stradale
urp.quest.rc@pecps.poliziadistato.it
sezpolsrda.rc@pecps.poliziadistato.it

p.c. Al sig. Sindaco f.f.
della Città Metropolitana
di Reggio Calabria
SEDE

p.c. All'Ufficio Territoriale del Governo
di Reggio Calabria
pec: protocollo.prefrc@pec.interno.it

Oggetto: SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - DISPOSIZIONI IN MERITO AL TAGLIO E ALLA POTATURA DELLA VEGETAZIONE E PER LA MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEI FONDI PRIVATI PROSPICIENTI LA VIABILITÀ PUBBLICA.

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 artt. 19,31,32 e 33;
- il vigente Codice Civile, e in particolare gli artt. 892, 894, 895, 896.

PREMESSO

che il Settore Viabilità della Città Metropolitana, nell'ambito dell'attività di gestione e manutenzione della rete viaria di competenza, ha accertato ricorrenti situazioni di pericolo a causa della presenza di folta vegetazione



Piazza Italia – 89125 Reggio Calabria

Te.: 0965 498 234 – 328 9182361

pietro.priolo@cittametropolitana.rc.it



protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

<https://www.cittametropolitana.rc.it>



insistente sui suoli privati adiacenti la pubblica via, derivante dell'assenza di manutenzione dei proprietari, che invade l'area di sedime stradale, compromettendo la sicurezza della circolazione veicolare, e diventando, nei periodi estivi, pericolosa fonte di innesco di incendi;

che, inoltre, sempre a causa della carenza di manutenzione periodica, i fossi e/o scoli naturali che si sviluppano su terreni privati, durante i periodi piovosi riversano abbondanti quantità d'acqua e detriti sulla viabilità Metropolitana ad essi prospiciente.

PRESO ATTO

dell'evidente necessità di provvedere ad una maggiore informazione nei confronti dei proprietari dei terreni adiacenti alla viabilità pubblica, al fine di evidenziare in modo più dettagliato gli obblighi di legge a carico degli stessi, nonché relativamente al comportamento da mantenere e alle attività da espletare al fine di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale.

CONSIDERATO

che la mancata adozione dei comportamenti in capo ai proprietari dei terreni di cui sopra costituisce grave limitazione alla sicura e corretta fruizione delle strade e delle aree pubbliche, generando di fatto grave pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali, forti raffiche di vento o prolungati periodi di siccità;

che le più comuni situazioni di pericolo possono essere generate da:

- siepi che invadono la sede viaria;
- rami di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate, protesi entro i margini della carreggiata;
- piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente inclinazione del tronco e proiezione della chioma verso l'area di sedime stradale;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il cadente fogliame vada a depositarsi nei fossi e/o cunette di pertinenza stradale, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma;
- fossi privati, afferenti a scoli pubblici, che ove non correttamente mantenuti trasportano e depositano detriti sui canali ove confluiscano, compromettendo il corretto funzionamento dei sistemi di deflusso funzionali alla rete stradale Metropolitana.

VERIFICATO

che i proprietari di piantagioni (*alberi, arbusti, rampicanti*) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, così come i proprietari di terreni ove scorrono fossi per l'allontanamento delle acque piovane, sono tenuti ai sensi di legge ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nei capoversi precedenti.



RITENUTO

che questo ufficio ritiene necessario tutelare la pubblica incolumità sia con le attività di propria competenza, sia attraverso il controllo degli obblighi in capo ai proprietari privati;

che ove risultasse accertata l'inerzia dei privati in merito agli obblighi di legge, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e senza ulteriore avviso, sarà attivato l'esercizio dei poteri sostitutivi relativamente a:

- manutenzione periodica del reticolo idrografico minore;
- abbattimento e/o potatura di tutte le essenze che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione, o che creano pericolo per la pubblica incolumità;
- eliminazione di tutte le materie che possono essere fonte di innesco di incendi.

RICHIAMATI

- l'art. 29 del DLgs 30/04/1992 n. 285 (codice della Strada) che recita:
 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- l'art. 31 del DLgs 30/04/1992 n. 285 (codice della Strada) che recita:
 1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
- l'art. 32 del D Lgs 30/04/1992 n. 285 (codice della Strada) che recita:
 1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
- l'art. 33 del D Lgs 30/04/1992 n. 285 (codice della Strada) che recita:
 1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

RITENUTO

di dover adottare apposita Ordinanza Dirigenziale in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade e alla manutenzione del reticolo idrografico minore ubicato nelle proprietà private, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, in considerazione di fattori di rischio di cui ai precedenti paragrafi.



DATO ATTO

che la presente proposta non ha rilevanza ai fini contabili e pertanto non necessita di visto di regolarità contabile;

che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", non sussistono nei confronti del Funzionario Responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria situazioni di conflitto di interesse neanche potenziale;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

A far data dall'efficacia della presente ordinanza, a tutti i proprietari e conduttori di piantagioni (*alberi, arbusti, rampicanti*) poste a dimora in terreni confinanti con strade di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito delle fasce di rispetto e a tutela delle strade stesse, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, nonché a tutti i proprietari e conduttori di terreni ove insistono fossi di raccolta di acque meteoriche

DI PROVVEDERE:

- I. A tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- II. A potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- III. A rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- IV. Ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- V. A mantenere periodicamente puliti i fossi ubicati nelle proprietà private;

DISPONE

che i Sindaci dei Comuni cui la presente è indirizzata provvedano:

1. a notificare la stessa ai rispettivi organi di polizia locale;
2. a dare evidenza pubblica del presente provvedimento mediante pubblicazione ai rispettivi albi pretori o mediante altro mezzo ritenuto idoneo;

che i Comandi/Commissariati Provinciali delle Forze dell'Ordine nazionali provvedano a notificare la presente ordinanza alle rispettive sezioni locali;

che gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con le strade di competenza di questo Ente dovranno essere eseguiti entro **60 giorni** dalla pubblicazione del presente provvedimento;





Città Metropolitana di Reggio Calabria

che scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal Codice della Strada, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente e/o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltretutto dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

che le segnalazioni riguardanti l'inosservanza della presente ordinanza dovranno essere trasmesse dagli organi delegati alle funzioni di Polizia locale, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, i quali provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, e qualora inadempienti, all'accertamento delle eventuali violazioni.

AVVERTE

che è fatto obbligo, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per avvisare ai conducenti dei veicoli la presenza dei lavori in corso;

che, fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, le ditte esecutrici dei lavori rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;

che per la realizzazione degli interventi necessari è comunque prescritto il possesso di idoneo titolo abilitativo se richiesto dalla normativa e di eventuali nulla osta, comunque denominati, se prescritti da discipline di settore.

*il Responsabile del Servizio apicale
Manutenzione Viabilità*

ing. Pietro S. Priolo

il Dirigente

ing. Lorenzo Benestare



Piazza Italia – 89125 Reggio Calabria

Te.: 0965 498 234 – 328 9182361

pietro.priolo@cittametropolitana.rc.it



protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

<https://www.cittametropolitana.rc.it>

